

Deliberazione della Giunta Regionale 17 maggio 2011, n. 67-2066

Legge 21 novembre 2000 n. 353, L.R. n. 16 del 09.04.1994. D.G.R. n. 95-10414 del 22.12.08. Approvazione Atto aggiuntivo alla Convenzione tra Regione Piemonte e Corpo Volontari Antincendi boschivi del Piemonte Rep. 14089.

A relazione dell'Assessore Ravello:

Vista:

la legge 11 agosto 1991, n. 266 “Legge quadro sul volontariato” ed in particolare l’articolo 7 in cui vengono definite modalità e criteri per la stipula di convenzioni con le associazioni di volontariato;

la legge 24 febbraio 1992 n. 225 "Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile" che assegna specifiche competenze alle Regioni, alle Province ed ai Comuni;

l’art. 12, comma 1, della medesima legge 225/92 che dispone altresì che le Regioni debbano partecipare all'organizzazione ed all'attuazione delle attività di Protezione Civile volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso delle popolazioni sinistrate e ad ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a superare l'emergenza connessa agli eventi di cui all'art. 2 della sopraddezza legge;

il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15/03/1997, n. 59” che assegna ulteriori competenze in capo alle Regioni ed agli Enti locali;

la legge 21 novembre 2000, n. 353 “Legge-quadro in materia di incendi boschivi” ed in particolare l’articolo 7, comma 3, lettera b), in base al quale le Regioni programmano la lotta attiva agli incendi boschivi avvalendosi, tra l’altro, di personale appartenente ad organizzazioni di volontariato, riconosciute secondo la vigente normativa, dotato di adeguata preparazione professionale e di certificata idoneità fisica qualora impiegato nelle attività di spegnimento del fuoco;

la legge regionale 9 giugno 1994, n. 16 “Interventi per la protezione dei boschi dagli incendi” ed in particolare l’articolo 2, comma 1, lettera b) e l’articolo 4, nei quali si prevede, per la realizzazione degli obiettivi di tutela del patrimonio boschivo regionale dagli incendi, la stipula di convenzioni con organizzazioni di volontariato, rappresentate a livello regionale o provinciale, da impiegare nella prevenzione e lotta agli incendi boschivi con riferimento alla legge 11 agosto 1991, n. 266;

la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (“Disposizioni normative per l’attuazione del decreto legislativo 31/03/1998, n.112”) con la quale vengono definite le funzioni della Regione nell’ambito della protezione civile;

l’articolo 70, lettera f) della medesima legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (“Disposizioni normative per l’attuazione del decreto legislativo 31/03/1998, n.112”), il quale attribuisce alla Regione competenze in materia di spegnimento degli incendi boschivi, fatto salvo quanto stabilito all'articolo 107, comma 1, lettera f), numero 3 del d.lgs 112/1998;

la legge regionale n. 7/2003 (“Disposizioni in materia di protezione civile”) ed in particolare gli articoli 1 e 19 laddove si fa riferimento alle azioni di valorizzazione e sostegno al Volontariato;

la convenzione Rep. 14089 stipulata in data 29.12.2008, approvata con DGR 95-10414 del 22.12.2008, tra la Regione Piemonte ed il Corpo Volontari Antincendi boschivi del Piemonte per l'impiego di personale volontario aderente allo stesso, nell'ambito delle competenze regionali in materia di previsione ed estinzione degli incendi boschivi;

considerato che:

la Convenzione in essere Rep. 14089 delinea un quadro generale di rapporti che di volta in volta possono necessitare di progettualità di rapida esecuzione, al fine di fronteggiare nuove ed impreviste esigenze;

si è valutato necessario rendere più immediato il ricorso ai fondi messi a disposizione dalla Regione Piemonte, ponendo il Corpo AIB in grado ottemperare rapidamente, ed all'occorrenza, alle proprie necessità operative.

si è ritenuto pertanto di approvare un Atto aggiuntivo alla Convenzione Rep 14089 stipulata in data 29.12.2008, approvata con DGR 95-10414 del 22.12.2008, tra la Regione Piemonte ed il Corpo Volontari Antincendi boschivi del Piemonte per l'impiego di personale volontario aderente allo stesso, nell'ambito delle competenze regionali in materia di previsione ed estinzione degli incendi boschivi.

Visto il testo dell'Atto integrativo, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

vista la nota, protocollata dal Settore protezione civile e Sistema AIB n.31860 del 18.04.2011, con la quale il Corpo Volontari Aib Piemonte comunica di avere approvato, durante la propria Assemblea generale del 16.04.2011, la bozza dell'Atto integrativo alla Convenzione Rep. 14089, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

la Giunta regionale, unanime,

delibera

- di approvare l'Atto aggiuntivo alla Convenzione Rep 14089 - stipulata in data 29.12.2008 approvata con DGR 95-10414 del 22.12.2008, tra la Regione Piemonte ed il Corpo Volontari Antincendi boschivi del Piemonte - il cui testo è allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, al fine di rendere più immediato il ricorso ai fondi messi a disposizione dalla Regione Piemonte, ponendo il Corpo AIB in grado ottemperare rapidamente, ed all'occorrenza, alle proprie necessità operative;
- di autorizzare l'Assessore pro tempore Roberto Ravello in rappresentanza della Regione Piemonte, alla stipula dell'integrazione della Convenzione suddetta.

Il presente atto non comporta oneri aggiuntivi per il Bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)

Allegato

**BOZZA DI ATTO AGGIUNTIVO ALLA
CONVENZIONE TRA LA REGIONE PIEMONTE ED IL CORPO VOLONTARI ANTINCENDI
BOSCHIVI DEL PIEMONTE PER L'IMPIEGO DEL PERSONALE ADERENTE ALLO
STESSO, IN MATERIA DI PREVENZIONE ED ESTINZIONE DEGLI INCENDI BOSCHIVI E
DI PROTEZIONE CIVILE.**

La **REGIONE PIEMONTE** (omissis), con sede legale a Torino, Piazza Castello 165, di qui in avanti denominata R.P. ,rappresentata dall'Assessore pro tempore Roberto Ravello, autorizzato con Deliberazione della Giunta regionale n.

E

l'Associazione "**CORPO VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI DEL PIEMONTE**", (omissis), di qui in avanti denominata Corpo AIB, rappresentata dall'Ispettore generale Remo BIGANDO, autorizzato alla stipula del presente atto ai sensi dell'Atto Costitutivo (Rep. N. 46895/18413 registrato a Torino il 22.7.1994 al n. 19979) e dallo Statuto (Rep. 55591/22878 registrato a Torino in data 8.3.2000 al n. 928); nonché l'ulteriore variazione statutaria del 01.04.2006 registrata in data 28.06.2006 con numero 2692 serie 3

PREMESSO CHE

è stata stipulata una convenzione tra la Regione Piemonte (DI SEGUITO R.P.) e l'Associazione "**CORPO VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI DEL PIEMONTE**" (DI SEGUITO CORPO AIB) , approvata con Deliberazione di giunta regionale n. 95-10414 in data 22 dicembre 2008 e repertoriata al n. 14089 in data 29 dicembre 2008;

successivamente alla stipula della su indicata convenzione, si è ritenuto necessario rendere più immediato il ricorso ai fondi messi a disposizione dalla R.P. e mettere il Corpo AIB in grado ottemperare rapidamente, ed all'occorrenza, alle proprie necessità operative.

Ritenuto quindi che la convenzione in premessa debba essere modificata per i motivi sopra espressi.

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1

Il presente atto aggiuntivo modifica ed integra la Convenzione indicata in premessa.

Articolo 2

L'articolo 6 della Convenzione (Costi) indicata in premessa è sostituito dal seguente:

1. La somma annuale prevista per rimborsi e contributi di cui all'art. 8 della presente convenzione, verrà erogata, subordinatamente alle disponibilità di cassa nella misura del 80% all'inizio di ciascuna annualità di convenzione Il rimanente 20% verrà liquidato entro i sessanta giorni successivi all'approvazione dei rendiconti indicati all'art. 7.

2. La somma annuale prevista per i contributi di cui all'art. 9 della presente convenzione, verrà erogata, subordinatamente alle disponibilità di bilancio, nella misura del 100% ad approvazione da parte della R.P. di ogni singolo progetto di acquisto o di prestazione di servizio, a seguito di verifica da parte del Comitato di sorveglianza di cui all'art. 11 bis"

L'articolo 8 della Convenzione (Oneri a carico della Regione. Rimborsi) indicata in premessa è sostituito dal seguente:

1. Ai sensi dell'art. 7 della L. 11 agosto 1991, n. 266, dell'art. 4 della L.R. 9 giugno 1994, n. 16, per il servizio prestato dal Corpo AIB, la R.P. corrisponde un contributo finanziario annuo a rimborso delle spese sostenute od impegnate nel corso dell'anno di competenza, compatibilmente con le risorse disponibili in bilancio, per le seguenti voci:
 - a) spese generali per il funzionamento del Corpo A.I.B.;
 - b) oneri assicurativi degli associati per la copertura di infortuni o malattie derivanti da attività AIB e di protezione civile, per la responsabilità civile e tutela legale dei quadri verso terzi connessa allo svolgimento delle suddette attività, RCA dei mezzi in dotazione, assicurazione furto e incendio delle sedi;
 - c) canoni connessi all'impiego delle frequenze radio assegnate al Corpo AIB;
 - d) acquisto di materiali, attrezzature ed abbigliamento tecnico AIB di rapido consumo ;
 - e) spese sostenute per gestione e manutenzione delle attrezzature, degli automezzi ed apparati di telecomunicazioni utilizzati nelle attività AIB e di protezione civile;
 - f) acquisto carburante utilizzato dagli automezzi impiegati per le attività della presente convenzione risultante dalla registrazione del sistema gestionale del Corpo AIB convalidato dai Quadri territoriali;
 - g) ammortamento delle attrezzature, degli automezzi, degli impianti e delle dotazioni informatiche, hardware e software, di proprietà del Corpo AIB, nella misura massima del 10% del contributo annuale.
2. Il rimborso spese alle singole Squadre associate sarà calcolato secondo i seguenti parametri:
 - a) ore di attività in prevenzione diretta ed indiretta (pulizia aree vasche per elicottero o strade forestali non di competenza di altri Enti come previsto nelle procedure operative del piano antincendi boschivi del Piemonte) preventivamente autorizzata;
 - b) ore di attività di estinzione e bonifica;
 - c) spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi in dotazione alle Squadre."

L'articolo 9 della Convenzione(Oneri a carico della Regione. Contributi) indicata in premessa è sostituito dal seguente:

1. Nella misura consentita annualmente dalle disponibilità di cassa, la R.P. corrisponde al Corpo AIB un contributo annuale da utilizzarsi per:
 - a) visite mediche per stabilire l'idoneità dei volontari, impegnati direttamente sul fronte fuoco;
 - b) acquisto di idonei dispositivi di protezione individuale;
 - c) acquisto di beni durevoli (automezzi, attrezzature, apparati di comunicazione e materiali per lo svolgimento di attività AIB e Protezione Civile);
 - d) realizzazione e gestione dei corsi di formazione di base e avanzati.
2. Le acquisizioni di servizi e forniture di cui al comma 1 saranno effettuate dal Corpo volontari AIB sulla base delle indicazioni tecniche e procedurali fornite dalla Regione con successivi atti.
3. La R.P. provvederà ad assegnare al Corpo AIB i contributi di cui al punto 1 tenendo conto delle indicazioni del "Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi" e del bilancio preventivo del Corpo AIB, redatto in base ai fabbisogni effettivi delle Squadre e dell'esito della verifica effettuata, su ogni singolo progetto di acquisto o di prestazione di servizio, dal Comitato di sorveglianza di cui all'art.11 bis "

Articolo 3

Dopo l'articolo 11 della convenzione indicata in premessa è inserito il seguente:

“Articolo 11 bis. Comitato di sorveglianza.

1. Al fine di garantire la compatibilità dei singoli progetti di acquisto o di prestazione di servizio con le finalità del contributo nonché la loro coerenza con le indicazioni fornite dalla R.P. è istituito un Comitato di sorveglianza.
2. Il Comitato di sorveglianza è presieduto dall'Assessore regionale competente per materia o suo delegato, ed è composto dal Direttore regionale competente per materia o suo delegato, dal Dirigente del Settore Protezione civile e Sistema AIB o suo delegato e da n. 2 rappresentanti dell'Ispettorato regionale del Corpo AIB.
3. Il Comitato di sorveglianza esercita funzioni di coordinamento e di controllo sulle attività svolte e definisce le modalità e le procedure per la redazione dei progetti e la loro attuazione in presenza della relativa copertura finanziaria, al fine di garantire la trasparenza amministrativa e la congruità.

Letto, confermato e sottoscritto.

Torino li